



Comune di Campiglia Marittima

ORDINANZA del SINDACO

Numero **5** del 25/06/2019

OGGETTO: Estate 2019. Risparmio idrico. Divieto di consumo di acqua potabile per usi non domestici.

IL SINDACO

IL SINDACO

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.;

VISTO il Regolamento della Regione Toscana approvato con DPGR n. 29/R del 26 maggio 2008 ("Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del Servizio Idrico Integrato"), che contiene obblighi e divieti a tutela delle riserve idropotabili vigenti durante l'intero anno solare;

VISTA la LRT n. 69/2011 istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana, che agli art. 10 e 27 attribuisce all'AIT le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

CONSIDERATA la necessità di adottare per il periodo estivo una specifica ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnati da un'adeguata attività di vigilanza e controllo;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, nonché della pubblica incolumità mediante propria ordinanza;

VISTI gli artt. n. 50 e 54 DLgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 del DLgs n. 267/2000, è compito della Pubblica Amministrazione mettere in atto tutti i provvedimenti, ivi compresa l'emissione della presente ordinanza, tesi a ridurre l'impatto della crisi prima che essa possa manifestarsi ed evolvere in tutta la sua gravità;

CONSIDERATO che l'uso potabile delle acque è primario rispetto a tutti gli altri possibili usi, come riaffermato dalla Legge n. 36 del 05.01.1994 n. 36;

VISTI il DPCM 08.02.1985, la Legge n. 833 del 23.12.1978, la direttiva CEE 80/778 del 15.07.1980 concernente la qualità delle acque destinate ad uso umano, il T.U. n. 152/99, il DPR n. 236/88, l'art.2 della Legge n. 36 del 05.01.1994 n. 36 ed il DLgs n. 267/2000;

ORDINA

- 1) La cessazione con DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31.10.2018 di qualunque utilizzo per uso diverso da quello potabile e igienico dell'acqua potabile erogata da allacciamenti ad uso domestico in tutto il territorio del Comune di Campiglia Marittima, quali:
 - Lavaggio di auto e altri veicoli;
 - Irrigazione di orti, giardini e piante

Il divieto si applica anche agli impianti sportivi ancorché gestiti da associazioni o privati. Il divieto non si applica agli impianti di lavaggio auto nelle apposite stazioni di servizio o quando, anche per gli usi sopra descritti, vengono utilizzate acque non potabili distribuite in apposite condotte separate da quelle della rete potabile. E' comunque vietato l'uso di acqua proveniente da colonnine pubbliche per usi non potabili;

 - Per i giardini pubblici si dovrà adottare la modalità del massimo risparmio idrico;
 - Ogni altro uso estraneo alle norme del contratto di erogazione per le forniture ad uso domestico;
- 2) A tutte le utenze diverse dall'uso domestico, la limitazione dei consumi alle strette necessità per cui l'allacciamento al pubblico acquedotto è stato concesso;
- 3) A tutte le strutture alberghiere e turistico ricettive in genere, di apporre nelle camere e negli alloggi destinati all'ospitalità una targhetta informativa con scritto:
"in considerazione della grave situazione idrica che interessa anche il nostro territorio, si invitano i gentili ospiti a contenere il consumo di acqua potabile e a limitare allo stretto indispensabile la richiesta del ricambio di biancheria"

IN DEROGA

Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili necessità, si debba far uso dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, il personale appositamente incaricato può farne strettamente uso per garantire la buona conduzione del bene che in caso contrario potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

AVVERTE

Le infrazioni a quanto sopra ordinato saranno punite con una sanzione da €. 100,00 a €. 500,00.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 30 e che ne sia data ampia diffusione sul territorio Comunale.
- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Copia del presente atto può essere richiesto presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Campiglia Marittima.

La presente Ordinanza sarà trasmessa in copia, per quanto di competenza a:

- Ufficio Polizia Municipale, sede;
- Comando dei Carabinieri di Campiglia M.ma, Piazza Gallistru n. 1, 57021 Campiglia Marittima (LI);
- Comando dei Carabinieri di Venturina Terme, via Cerrini n. 35, 57021 Campiglia Marittima (LI);
- Prefettura di Livorno, Piazza Unità d'Italia n. 1, 57123 Livorno;
- Autorità Idrica Toscana, Via G. Verdi n.16 – 50122 Firenze;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Toscana, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6.12.1971 n. 1034).

Campiglia Marittima 25 giugno 2019

LA SINDACA
Alberta Ticciati

IL SINDACO
Dott.ssa ALBERTA TICCIATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Operatore: Príncipe Patrizia